



Comune di Capaccio
(Provincia di Salerno)

Corso Vittorio Emanuele, 84047 Capaccio (SA)
Tel. +39 (0828) 81.21.11 Facsimile +39 (0828) 821.640

SETTORE IV

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE IV

(decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) T.U.E.L.

DETERMINA n. 532 del 05.10.2010

Del Registro Generale n. 1754 del 7 OTT. 2010

OGGETTO: Noleggio Auto per il Settore IV, per il triennio 2011/2013.
Accettazione proposta società Leasys S.p.A Divisione SAVARENT

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto l'art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000 che stabilisce che i Comuni con oltre 15.000 abitanti devono predisporre il Piano esecutivo di gestione (PEG), prima dell'inizio di ogni anno sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal Consiglio comunale;

Visto la deliberazione consiliare n. 38 del 29/04/2010 di approvazione del bilancio di previsione 2010;

Vista la deliberazione di G.C. n.193 del 05/05/2010 di affidamento dei PEG ai responsabili dei servizi e ai responsabili dei settori fino al 31/12/2010;

Visto il decreto sindacale n. 21100 del 17/05/2010 di affidamento dei PEG ai responsabili dei servizi e ai responsabili dei settori fino al 31/12/2010;

Visto il D.Lgs. 267/2000, recante il TUEL ed in particolare l'Art. 107 "Funzioni e responsabilità dei Dirigenti", l'Art. 151 "Principi in materia di contabilità", l'Art. 183 "Impegno di spesa" e l'Art. 184 "Liquidazione di spesa", che demanda ai Responsabili dei Servizi gli atti di impegno e liquidazione;

Considerato

- che con determinazione n. 160 del 28/03/2007 è stata noleggiata presso la società Savarent S.p.A, la FIAT Nuova Panda 1.3 multijet - targa DJ418MN, assegnata a questo Settore IV, per il canone mensile di \ 472,42 oltre IVA, stabilendo in 36 mesi la durata della locazione, con scadenza del contratto in data 30/06/2010, al fine di evitare che i dipendenti assegnati al Settore mettano a disposizione la propria auto per i sopralluoghi che si effettuano sul territorio comunale per il servizio di manutenzione, per le direzioni dei lavori pubblici effettuate internamente, per il servizio N.U., per il servizio Acquedotto;
- che con determinazione n.414 del 30/07/2010 il summenzionato contratto è stato prorogato fino al 31/12/2010;

Visto la nota recepita al prot. gen. del Comune in data 01/10/2010 al n. 41647, con la quale la società Leasys S.p.A Divisione Savarent con sede in corso G. Agnelli 200 Torino, ha chiesto se l'Ente è intenzionato a richiedere in locazione per ulteriori 36 mesi, il veicolo FIAT/Nuova Panda/1.3 MJT 16V 4x4 CLIMBING, mediante pagamento del canone mensile di € 420,05 oltre IVA;

Preso atto

- che il canone di € 420,05 oltre IVA, comprende i seguenti servizi: tassa di proprietà, manutenzione, responsabilità civile, incendio e furto, traino e assistenza stradale, sostituzione pneumatici, percorrenza 45.000 Km, oltre alle seguenti ulteriori condizioni quali in caso di fermo auto maggiore di 24 ore, la vettura sostitutiva, costo per eventuali chilometri in esubero € 0,06 esclusa Iva per Km, rimborso per eventuali Km non percorsi alla naturale scadenza € 0,02 oltre Iva per Km;

Ritenuto di accettare la proposta della società Leasys S.p.A Divisione SAVARENT, in quanto a seguito di un'analisi dei costi sia relativo all'acquisto che alle spese degli altri servizi (tassa di proprietà, manutenzione, assicurazione, cambio pneumatici) si ha un notevole risparmio anche in considerazione della svalutazione dell'automezzo stesso;

Visto il comma 11, ultimo periodo dell'art.125 del codice dei contratti che consente per i servizi e forniture inferiori a 20.000 euro l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento;

Considerata l'offerta congrua ed adeguata rispetto alle esigenze espresse;


Visto l'art.73 del vigente Statuto comunale;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

DETERMINA

1. Di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. Di accettare la proposta della società Leasys S.p.A - Divisione SAVARENT con sede in corso G. Agnelli, 200 - Torino, e di procedere alla locazione del veicolo: FIAT/Nuova Panda/1.3 MJT 16V 4x4 CLIMBING, mediante pagamento del canone mensile di € 420,05 oltre IVA, alle condizioni esplicitate in premessa e riportate nella richiesta;
3. Di dare atto che la durata della locazione è di 36 mesi con decorrenza dal 01/01/2011;
4. Di trasmettere la presente determinazione al responsabile del servizio finanziario per la previsione nel bilancio di previsione 2011 e nelle successive annualità 2012 - 2013 della somma di € 6.048,72 per il pagamento del canone di locazione alla società Leasys S.p.A - Divisione SAVARENT.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
dott. arch. Rodolfo GABELLI



01/10/2010

G

Prev

BAROM
To: "r.s

Egr.
Giall
abb

Di s
rent

Cop
Cop
Cop
Co
Co
Co
Co

La
Ca

L'

R

L

S

C

M

I

I

10/10/2010

Gmail - Preventivo Savarent



Rodolfo Sabelli <rodolfo.sabelli@gmail.com>

Preventivo Savarent

BARONE Raffaele (FGA) <raffaele.barone@fiat.com>


Fri, Oct 1, 2010 at 10:30 AM

To: "r.sabelli@comune.capaccio.sa.it" <r.sabelli@comune.capaccio.sa.it>

Egr. Architetto, allego alla presente il nuovo preventivo. La vettura sarà ordinata di colore Giallo Ottimista (arancio non è più disponibile). Noterò altresì il mio ulteriore sforzo per abbattere ulteriormente il canone.

Di seguito l'elenco dei documenti necessari per la pratica da aggiungere alla richiesta rent, all'accordo quadro ed al modulo rid allegati:

Copia Documento di identità Firmatario
Copia Tesserino codice Fiscale Firmatario
Copia Modulo Privacy/Nota Informativa (allegato n. 5)
Copia Autentica delibera di autorizzazione spesa
Copia Delegazione pagamento notificata al Tesoriere
Copia Lettera presa d'atto ed accettazione da parte del Tesoriere
Copia documento attribuzione poteri di firma del legale Rappresentante
Copia Delibera Consiglio Comunale



La vettura sarà ordinata presso la Concessionaria SABA ed il ns. referente sarà il Sig. Alfredo Casaburi (0828.52333)

L'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

Raffaele Barone

Leasys S.p.A Divisione Savarent

Sales Zone Manager

Corso Meridionale, 53 - 80143 Napoli

Mob: +39 335 72.69.925

Fax: +39 011 27.36.122

Email: raffaele.barone@fiat.com

www.savarent.it

1/10/2010

Gmail - Preventivo Savarent

2 attachments

 **5. Informativa per clienti Savarent - Privacy cliente.doc**
114K

 **PREVENTIVO SAVARENT.pdf**
503K

Spett.le LEASYS S.p.A. Divisione SAVARENT
Corso G. AGNELLI, 200
10135 TORINO



Richiesta di Locazione Veicolo N° 1472654 del 01/10/10

Con la presente il/la sottoscritto/a,

Cognome Nome/Ragione Sociale: COMUNE DI CAPACCIO

Codice Fiscale 81001170653

Partita IVA 81001170653

Cod. Cliente 137982

Sede legale/ Residenza VIA VITTORIO EMANUELE 1

Comune di CAPACCIO

CAP 84047

Prov SA

di seguito "Cliente", richiede in locazione senza conducente da Leasys S.p.A. Divisione Savarent il seguente VEICOLO:

FIAT/Nuova Panda/1.3 4X4 MJT 16V DPF 75cv CLIMBING

Modello 169 Versione 07P3 di colore -

dotato dei seguenti optional:

61Y Pack Class 09

dotato dei seguenti allestimenti:

Altro Allestimento

Localizzatore

CANONE MENSILE DI LOCAZIONE: € 420,05 esclusa IVA
di cui canone di noleggio: € 245,34 esclusa IVA
di cui canone servizi: € 174,71 esclusa IVA

DURATA LOCAZIONE: 36 mesi

PERCORRENZA: 45.000 km

Costo per gli eventuali km in esubero: € 0,06 esclusa IVA per km.

Rimborso per gli eventuali km non percorsi alla naturale scadenza del contratto: € 0,02 esclusa IVA per km.

SERVIZI INCLUSI:

Tassa di proprietà

Manutenzione

Traino e assistenza stradale

Responsabilità Civile Auto (1)

Incendio e Furto

Sostituzione pneumatici

Riparazione danni

Localizzatore Cercauto

Servizio Gomme a numero chiuso, numero gomme massimo previsto: 4

In caso di fermo auto maggiore di 24 ore, la vettura sostitutiva (solo autovettura) sarà così regolamentata: City (es. Panda)

Incendio e Furto: penale risarcitoria del 10% del valore a libro del veicolo

Riparazione danni: penale risarcitoria di € 250,00

Responsabilità Civile Auto (1): massimale di € 25.000.000,00 e penale risarcitoria per ciascun sinistro di € 150,00

Il Cliente dichiara di aver verificato che tutti i dati contenuti nella presente Richiesta di Locazione sono corretti.

Il Contratto concluso con l'accettazione, da parte Leasys SpA Divisione Savarent, della presente Richiesta di Locazione e' regolato dall'Accordo Quadro di Locazione senza Conducente in essere / in fase di perfezionamento tra Leasys SpA Divisione Savarent ed il Cliente.

LI, 01/10/10

Timbro e Firma Cliente _____

(1) Le condizioni delle singole polizze, rilasciate da primarie Compagnie assicurative operanti sul territorio, sono riportate su www.savarent.it.

Ente di Vendita: SABA SRL cod: 3674

Rel. 4.0

Cod. Cliente: 137982

Nominativo Cliente: COMUNE DI CAPACCIO

Da: COMUNE DI CAPACCIO

VIA VITTORIO EMANUELE 1

CAPACCIO

84047 SA

Spett.le LEASYS S.p.A. Divisione SAVARENT
C.so G. Agnelli 200
10135 TORINO

ACCORDO QUADRO DI LOCAZIONE AUTOVEICOLI SENZA CONDUCENTE

Con riferimento alle intese intercorse in relazione all'oggetto della presente, Vi proponiamo di concludere con la nostra Società il seguente accordo:

Premesso che:
1) La nostra Società ha manifestato alla Vostra Società la propria esigenza di disporre, a titolo di locazione senza conducente, di autoveicoli da utilizzare per lo svolgimento della propria attività d'impresa;
2) La nostra Società dichiara la propria disponibilità a stipulare con la Vostra Società contratti di locazione senza conducente di autoveicoli, alle condizioni generali infra indicate ed a quelle particolari descritte nelle singole richieste di Locazione (come di seguito espressamente definite).

Cò premesso, si conviene e si stipula quanto segue.

1. Definizioni

1.1. Locatore: indica la Vostra società (Leasys S.p.A. Divisione Savarent con sede legale in Torino, C.so Agnelli 200);

1.2. Cliente: indica la Nostra Società.

1.3. Veicolo: il veicolo descritto nella richiesta di locazione;

1.4. Locazione: la locazione del Veicolo e la fornitura dei servizi indicati nel Contratto;

1.5. Contratto: il contratto di locazione concluso con l'accoglimento della richiesta di locazione nei termini indicati all'art. 2) successivo;

1.6. Etichetta di Vendita: il fornitore del Veicolo da concedere in locazione.

2. Conclusione del Contratto

2.1. Il Locatore comunica al Cliente, mediante conferma scritta, l'accoglimento della richiesta di locazione del Veicolo, che costituisce proposta irrevocabile per un periodo di 15 giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione della stessa. Il Contratto si intenderà perfezionato al momento del ricevimento, da parte del Cliente, della suddetta conferma scritta proveniente dal Locatore ovvero, se precedente, al momento in cui il Locatore invierà l'ordine di acquisto del Veicolo all'Ente di Vendita.

2.2. Il Contratto è disciplinato dal presente ACCORDO QUADRO DI LOCAZIONE e dalle clausole e condizioni particolari riportate nella richiesta di locazione del Veicolo.

3. Deposito cauzionale

Il Locatore si riserva di richiedere al Cliente, ai fini dell'accoglimento della richiesta di locazione, un deposito cauzionale infruttifero o altre garanzie assicurative che dovranno essere concordate e separatamente regolate con apposito atto scritto.

4. Caratteristiche e proprietà del Veicolo

4.1. Il Cliente esonererà il Locatore da qualsiasi responsabilità derivante da difetti di qualità, funzionamento, vizi occulti o palesi del Veicolo, se nuovo di fabbrica e comunque coperto da garanzia della casa costruttrice come da specifiche del relativo "Libretto di Garanzia e Assistenza".

4.2. Il diritto di proprietà del Veicolo è, e rimarrà, del Locatore; il Cliente non potrà quindi sublocare, ipotecare o sottoporre il Veicolo a qualsiasi forma di privilegio; permettere che lo stesso sia sottoposto a pignoramento e/o sequestro in pegno o garanzia.

5. Limiti e modalità di utilizzo del Veicolo

5.1. Il Veicolo deve essere utilizzato dal Cliente in conformità alle disposizioni di legge e in base allo specifico uso previsto nella "Carta di Circolazione".

5.2. In particolare, il Veicolo:

non dovrà essere adibito a trasporto di persone e/o merci in quantità superiore a quella prevista dalla carta di circolazione e dal libretto "Libretto di Circolazione";

lo strumento contachilometri non dovrà essere manomesso e/o danneggiato; dovrà essere sempre condotto con la cura e la diligenza del buon padre di famiglia, seguendo scrupolosamente le norme del Codice della Strada, fermo restando che le eventuali infrazzioni e sanzioni per violazione alle suddette norme sono e restano a carico del Cliente; il Cliente riconoscerà ai Locatori gli oneri sostanziali per la restituzione agli Organi di Polizia dei predetti verbali, compresi di spese postali e costi amministrativi, pari ad un importo complessivo unitario di € 10 IVA esclusa;

non è pertanto consentito il trasporto di persone dietro compenso, le competizioni di qualsiasi genere, il training o spingere altro veicolo ecc.

Il Cliente non apporterà o farà apportare modifiche strutturali al Veicolo o apporri scritte pubblicitarie senza espressa autorizzazione del Locatore.

5.3. Il Cliente dovrà custodire il Veicolo assumendosi l'obbligo della migliore manutenzione e conservazione dello stesso a decorrere dalla data di sottoscrizione del "Verbale di Consegna" indicato al successivo art. 7). Il Cliente sarà responsabile, in particolare, per ogni danno occorso agli interni del Veicolo non conseguente alla effettiva anzianità dello stesso o alla circolazione stradale (es. bruciature di sigaretta sulla tappezzeria, versamento di liquidi, buchi su, etc.).

5.4. Il Cliente inoltre si impegna fin d'ora ad osservare tutte le istruzioni del libretto "Manutenzione" della casa costruttrice, in dotazione al Veicolo. Qualora nel corso della locazione si rendesse necessario effettuare collaudi specifici al Veicolo ed apportare variazioni ai documenti di circolazione a seguito di revisione obbligatoria dello stesso, il Cliente, dopo averne informato il Locatore, dovrà espellere le formalità necessarie a propria cura e spese, inviando immediatamente al Locatore copia dei documenti regolarizzati.

5.5. Il Cliente dovrà altresì far effettuare le revisioni periodiche previste ai sensi delle vigenti normative entro le regolari scadenze. Le spese di tali revisioni saranno a carico del Locatore, mentre le sanzioni derivanti dalla eventuale mancata effettuazione di tale adempimento rimarranno a carico del Cliente. Tali revisioni dovranno essere effettuate presso la rete convenzionata del Locatore.

6. Qualificazione del conducente

6.1. Il Cliente si impegna a concludere direttamente il Veicolo o a consentirne l'utilizzo ad altri soggetti esclusivamente se in possesso dei requisiti richiesti dalle normative in vigore e comunque autorizzati dal Cliente stesso per iscritto, con copia di detta autorizzazione a bordo del Veicolo da esibire ove richiesto in caso di controlli. Il Cliente è a resta comunque direttamente responsabile verso il Locatore a tale riguardo.

7. Consegna del Veicolo

7.1. La consegna del Veicolo verrà effettuata dal Locatore nei tempi previsti dalle case costruttrici. Il Locatore rimane espressamente sollevato da qualsiasi responsabilità relativa ad eventuali ritardi di consegna rispetto alla data prevista.

7.2. Al momento del ritiro del Veicolo il Cliente procederà con la sottoscrizione del Verbale di Consegna, accertando la conformità dello stesso a quanto richiesto nonché la sua perfetta efficienza meccanica e di carrozzeria; in tale sede il Cliente dovrà immediatamente segnalare al Locatore l'eventuale mancanza delle doppie chiavi, della tessera code e/o della documentazione di bordo.

8. Durata e decorrenza della locazione

8.1. La durata della locazione del Veicolo è quella prevista nella richiesta di locazione, oltre il periodo intercorrente tra la data di consegna del Veicolo e il giorno di scadenza successivo (pro-rata).

8.2. La locazione del Veicolo e la relativa fatturazione dei canoni di locazione decorrono dalla data di sottoscrizione del Verbale di Consegna da parte del Cliente e comunque non oltre 5 (cinque) giorni dal giorno in cui verrà comunicato per iscritto dal Locatore al Cliente la messa a disposizione del Veicolo presso la sede concordata.

9. Monte chilometrico

9.1. La percorrenza massima prevista per la locazione (di seguito "Monte Chilometrico") è indicata nella richiesta di locazione.

9.2. Qualora, durante la locazione, il Cliente rilevasse proiezioni di percorrenze chilometriche superiori al Monte Chilometrico inizialmente previsto, dovrà darne tempestiva comunicazione al Locatore ai fini dell'adeguamento del canone di locazione in funzione della nuova percorrenza chilometrica massima.

Tale adeguamento del canone di locazione, previa comunicazione al Cliente, potrà essere determinato anche autonomamente dal Locatore qualora verificata, tramite la propria struttura, proiezioni di percorrenze chilometriche superiori al Monte Chilometrico inizialmente stabilito. In tutti i casi l'adeguamento potrà avvenire trascorsa almeno metà della durata contrattualmente prevista e se l'esubero supera almeno il 25% del Monte chilometrico inizialmente previsto.

9.3. Qualora alla scadenza originaria o prorogata della locazione del Veicolo, venisse rilevata una percorrenza differente da quella prevista o successivamente rideterminata rispetto al Monte Chilometrico, il Locatore rimborserà o addebiterà al Cliente i chilometri inferiori o eccedenti al predetto Monte Chilometrico. Si precisa, inoltre, che fino alla concorrenza di n. 1.000 Km., in più o in meno rispetto al Monte Chilometrico, non verrà effettuato alcun adeguamento. Il costo chilometrico di addebito o accreditato è quello espressamente indicato nella richiesta di locazione e sarà applicato alla riconsegna del Veicolo a fine locazione. Nel caso di Cliente che abbia in locazione più Veicoli, si precisa che gli adeguamenti chilometrici non sono né cumulabili né scambiabili.

9.4. In caso di risoluzione anticipata, a qualsiasi causa dovuta, del Contratto nessun rimborso sarà dovuto al Cliente.

In tal caso la determinazione dell'eventuale corrispettivo dovuto per eccedenze chilometriche sarà effettuata sulla base del seguente calcolo:

Km percorsi - (Tot. Km assistiti / Durata prevista) x durata effettiva

9.5. In tutti i casi di mancato funzionamento dei contachilometri o di impossibilità di rilevazione, il chilometraggio del Veicolo sarà determinato moltiplicando la "media chilometrica giornaliera" per il numero dei giorni di mancato funzionamento dei contachilometri. Per "media chilometrica giornaliera" si intende la percorrenza media giornaliera stimata dall'ultimo rilevamento chilometrico a seguito di intervento di manutenzione, durante il periodo di regolare funzionamento dei contachilometri. Qualora non sia rilevabile la "media chilometrica giornaliera", si considererà una percorrenza media di 200 Km al giorno.

10. Manutenzione - riparazione - pneumatici

10.1. Manutenzione: Ove previsto dal Contratto il Locatore fornirà al Cliente il servizio manutenzione ordinaria e straordinaria ed il servizio pneumatici esclusivamente presso la propria rete convenzionata. Sarà cura del Cliente informarsi presso il Locatore relativamente agli aggiornamenti della rete dei centri convenzionati. Il Cliente si impegna, inoltre, a prenotare direttamente con il centro convenzionato, con almeno 48h di anticipo, tutti gli interventi riparativi ordinari e anche quelli straordinari, inclusa la sostituzione dei pneumatici, che non compromettano la sicurezza relativa alla circolazione del Veicolo.

10.2. Manutenzione: Il Locatore fornirà al Cliente la manutenzione ordinaria e straordinaria quando necessaria, a giudizio del Locatore, anche in considerazione del chilometraggio percorso, per il mantenimento in buona efficienza del Veicolo. Non è inclusa la manutenzione degli eventuali allestimenti installati sul Veicolo, anche se autorizzati dal Locatore. Il Cliente si impegna, in ogni caso, a:

- effettuare la manutenzione programmata alle percorrenze indicate nel "Libretto di Garanzia e Assistenza";

- curare diligentemente la manutenzione quotidiana (livelli liquidi, pressione pneumatici ecc.);

in espressa deroga all'art. 1584 Cod. Civ., il Cliente non potrà sospendere il pagamento dei canoni neppure quando per la riparazione o per qualsiasi altro motivo il Veicolo non possa essere utilizzato per più di 20 (venti) giorni. Qualora il Cliente non effettui la manutenzione programmata (tagliandi) indicata nel "Libretto di Garanzia e Assistenza", le eventuali spese di riparazioni meccaniche derivanti da tali inadempienze saranno allo stesso addebitate.

10.3. Pneumatici

Il Locatore si impegna a sostituire a proprio carico i pneumatici usurati raggiunti i limiti di legge, con altri le cui caratteristiche siano le stesse indicate sul libretto di circolazione come primo equipaggiamento, in particolare per misura, indice di carico, codice velocità e della marca prevista dal Locatore. In tal caso il Cliente dovrà richiedere al Locatore la verifica dell'usura dei pneumatici per procedere all'eventuale sostituzione. Nel caso in cui il servizio pneumatici previsto dal Contratto sia a numero chiuso, il limite massimo delle sostituzioni di pneumatici sarà quello espressamente indicato nella richiesta di locazione. Il Cliente rimane comunque obbligato alla sostituzione a proprie spese se vengono raggiunti i limiti di usura previsti per Legge e qualora sia raggiunto il numero massimo di sostituzioni previsto dal Contratto. Il Locatore terrà a proprio carico gli interventi di equilibratura/assetto eseguiti ogni 20.000 Km di percorrenza e le eventuali forature. Non è prevista la fornitura di pneumatici termici, chiodati e stagionali, fatto salvo se non diversamente disposto nella richiesta di locazione. Il Locatore non autorizzerà e non rimborserà interventi sui pneumatici effettuati presso fornitori / centri non convenzionati.

10.4. Riparazione di emergenza: in caso di assoluta necessità ed in deroga a quanto stabilito all'art. 10.2) precedente, il Cliente potrà provvedere a piccole riparazioni in luoghi in cui non sia possibile usufruire della rete di centri convenzionati con il Locatore, per una volta sola nel corso della locazione di cui al Contratto e per un ammontare massimo di 150 € IVA esclusa. Le spese sostenute dal Cliente per tale causale saranno rimborsate dal Locatore a condizione che a quest'ultimo pervenga il documento fiscale di addebito (fattura intestata al Locatore) entro 15gg dall'evento.

11. Veicolo sostitutivo

11.1. Qualora previsto nella richiesta di locazione, verrà messo a disposizione un veicolo sostitutivo in caso di fermo del Veicolo dovuto esclusivamente a guasto, incidente o furto per periodo superiore alle 24 ore (salvo diversamente indicato nella richiesta di locazione). Il veicolo sostitutivo non è previsto per eventi diversi da quelli sopra specificati e non verrà in ogni caso fornito fuori del territorio nazionale.

11.2. Il Locatore indicherà al Cliente il luogo di ritiro del veicolo sostitutivo, che sarà della categoria prevista nella richiesta di locazione e sarà disponibile per tutta la durata della riparazione del Veicolo in caso di guasto o incidente riparabile. In caso invece di furto o di comunicazione di non riparabilità ai sensi degli artt. 14) e 15) successivi, il veicolo sostitutivo sarà disponibile fino alla risoluzione del Contratto secondo quanto rispettivamente stabilito in detti articoli, e dovrà essere riconsegnato entro e non oltre tale data.

11.3. Qualora, per causa non imputabile al Locatore, non fosse immediatamente disponibile un veicolo sostitutivo delle caratteristiche previste contrattualmente, il Locatore potrà proporre al Cliente un veicolo di segmento inferiore, che provvederà a sostituire non appena possibile.

11.4. Il veicolo sostitutivo sarà fornito delle coperture assicurative minime previste per legge; eventuali integrazioni di dette coperture assicurative, così come eventuali servizi accessori (presa e riconsegna, catene, seggiolini ecc) richiesti in fase di ritiro del veicolo sostitutivo, saranno a carico del Cliente e verranno al medesimo riaddebitati se fatturati al Locatore. Il Cliente sarà responsabile di tutti i danni causati da dolo e grave incuria e delle eventuali penali risarcitorie previste nella Richiesta di Locazione.

11.5. Sarà cura del Cliente verificare presso il centro convenzionato la disponibilità di consegna del Veicolo riparato nonché restituire il veicolo sostitutivo lo stesso giorno di consegna del Veicolo riparato. Resta inteso che la riconsegna del veicolo sostitutivo deve avvenire nel rispetto delle condizioni previste dalla società di noleggio del medesimo.

11.6. Con particolare riferimento al carburante, si precisa che il Locatore provvederà a riaddebitare al Cliente eventuali importi di carburante fatturati al Locatore dalla società di noleggio. Eventuali contestazioni da parte del Cliente sugli addebiti di carburante potranno essere prese in considerazione solo se supportate da relativa copia del contratto di noleggio del veicolo sostitutivo con indicazioni diverse da quelle contenute nei documenti fiscali inviati dalla società di noleggio al Locatore.

11.7. Nel caso il Cliente utilizzi il veicolo sostitutivo oltre il termine necessario al ripristino del Veicolo dato in locazione, il Locatore addebiterà al medesimo, a decorrere dalla 24 ore successive a tale termine, i giorni eccedenti di utilizzo al costo effettivo sostenuto dal Locatore maggiorato del 20% (venti per cento), fermo comunque ed in ogni caso l'obbligo di restituire il veicolo sostitutivo alla scadenza del Contratto.

12. Soccorso stradale

12.1. In caso di incidente, tentato furto o guasto e qualora previsto nella richiesta di locazione, il Locatore metterà a disposizione del Cliente un Numero Verde, per fornire il soccorso stradale mediante traino e depannage. Gli eventuali interventi effettuati per motivi diversi da quelli sopra indicati saranno riaddebitati al Cliente.

12.2. Il traino verrà effettuato, nel territorio nazionale, dal luogo del fermo del Veicolo al più vicino centro convenzionato con il Locatore; nei paesi esteri in cui il Veicolo è autorizzato a circolare ai sensi del successivo Art. 13.2), dal luogo del fermo fino alla officina della casa costruttrice più vicina. Qu, allora, per fermo all'estero, i tempi di riparazione necessari fossero superiori ai 5 (cinque) giorni lavorativi, il Locatore, a propria discrezione, potrà decidere di rimpiantare il Veicolo. I costi per effettuare il rientro del Veicolo fino al centro convenzionato più vicino in Italia, rimarranno a carico del Locatore per un importo massimo di € 1.000 (IVA esclusa); l'eventuale importo eccedente sarà riaddebitato al Cliente.

12.3. Qualora, a seguito di guasto o incidente, il Veicolo resti immobilizzato ad oltre 100 km dal luogo di residenza del conducente del Veicolo al momento del fermo e la riparazione richieda il ricovero del Veicolo per un periodo superiore alle 24 ore come certificato dalla rete assistenziale convenzionata con il Locatore, quest'ultima metterà a disposizione un Numero Verde per organizzare il rientro del conducente del Veicolo e dei passeggeri al domicilio od al proseguimento del loro viaggio in treno o in aereo (classe economica), tenendo a proprio carico le relative spese. Tale prestazione verrà fornita fino alla concorrenza massima di € 646,00 (IVA esclusa) per evento ed indipendentemente dal numero dei passeggeri. In alternativa al rientro od alla prosecuzione del viaggio sopra indicati ed ove si renda necessaria una sosta per una o più notti, il Locatore provvederà alla sistemazione del conducente in un albergo del luogo, tenendo a proprio carico il pernottamento e la prima colazione fino ad un importo massimo complessivo di € 80,00 (ottanta) per persona e per notte, per un massimo di tre notti e per un numero massimo di persone corrispondenti al numero di posti omologati e riportato sulla carta di circolazione del Veicolo. Tali prestazioni rimarranno a carico del Locatore nei limiti riportati solo se preventivamente autorizzate dallo stesso e dietro presentazione dei giustificativi di spesa.

12.4. A riparazioni ultimata del Veicolo, il Locatore, su richiesta scritta del Cliente, metterà a disposizione del conducente stesso un biglietto di sola andata in treno od in aereo (classe economica) per provvedere al recupero del Veicolo presso il centro convenzionato dove è stato ricoverato. In alternativa e sempre su richiesta scritta del Cliente, il Locatore disporrà il ritiro del Veicolo tramite autista e la consegna direttamente alla residenza del conducente stesso. In questo ultimo caso rimarranno a carico del Cliente le spese relative a carburante, traghetti, pedaggi stradali, etc. dovranno essere corrisposte al momento della riconsegna del Veicolo, tale prestazione verrà fornita fino ad concorrenza massima di € 646,00 (IVA esclusa) per evento.

13. Riparazioni ed interventi di carrozzeria

13.1. Il Veicolo verrà fornito con le coperture assicurative obbligatorie per legge (Responsabilità Civile verso terzi) e nei limiti e con la previsione di apposite penali risarcitorie per ciascuna tipologia di evento come indicato nella richiesta di locazione. Il Cliente, se espressamente previsto nella richiesta di locazione, potrà usufruire in alternativa dei:

- servizio di riparazione dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo oggetto di Locazione in conseguenza ad una collisione accidentale con altro veicolo targato o ciclomotore (denominato nel Contratto "servizio riparazione danni controparte"); Ove le riparazioni effettuate non fossero riconducibili a tali eventi il Locatore provvederà a riaddebitare al Cliente i costi sostenuti per la riparazione del veicolo stesso. In caso di sinistro grave (nif, successivo art. 15) non riconducibile agli eventi sopra indicati, il Cliente si impegna a rimborsare al Locatore un importo pari al valore commerciale del veicolo. Tale valore sarà calcolato in base al valore medio delle pubblicazioni Eurotax (Blu/Giallo) aumentato del costo di eventuali optional, al momento della dichiarazione di irreparabilità;

- servizio di riparazioni danni da sinistri che comprende, oltre ai danni inclusi nel servizio sopra menzionato, anche quelli riconducibili ad atti vandalici, eventi socio-politici, eventi atmosferici, danni da parcheggio e danni accidentali (denominato nel Contratto "servizio riparazione danni").

In tali casi la responsabilità dei danni occorsi al Veicolo resta, nei limiti previsti dalle suddette penali risarcitorie, a carico del Cliente, salvo dolo o colpa grave o inosservanza di quanto disposto all'art. 5) che precede.

13.2. Il Veicolo potrà essere condotto nei paesi esteri riportati sulla convenzione Carta Verde in corso di validità. Per i paesi in cui il possesso della Carta Verde si renda necessario, a richiesta del Cliente, il Veicolo sarà fornito della stessa valida per i paesi indicati. Per i paesi non riportati nella convenzione Carta Verde in corso di validità, il Cliente dovrà richiedere esplicita autorizzazione scritta al Locatore. In mancanza dei documenti sopraindicati il Veicolo non dovrà essere condotto all'estero. Il Cliente è e resta comunque direttamente responsabile verso il Locatore per qualsiasi evento occorso a terzi o al Veicolo nei paesi non riportati nella convenzione Carta Verde in corso di validità.

Timbro e Firma del Cliente

13.3 Il Cliente dovrà far effettuare le riparazioni esclusivamente presso la rete di assistenza convenzionata con il Locatore, che si riserva comunque la facoltà di non autorizzare, a propria discrezione, alcuni tipi di interventi. Le riparazioni di danni relativi a veicoli mercantili comunque in condizioni di sicurezza dovranno essere prenotate direttamente dal Cliente con almeno 48 ore di anticipo.

13.4 Il Cliente dovrà denunciare per iscritto, entro 3 (tre) giorni lavorativi dal momento, con comunicazione a mezzo raccomandata a.r., qualsiasi danno eventualmente occorso al Veicolo. I danni non denunciati tramite raccomandata a.r. entro la data di restituzione del Veicolo saranno addebitati per intero.

14. Furto totale

14.1 In caso di furto totale del Veicolo, il Cliente dovrà trasmettere al Locatore l'originale della denuncia di furto, presentata alle competenti autorità, entro e non oltre 3 (tre) giorni lavorativi da tale evento.

14.2 Il Cliente rimane obbligato al pagamento del canone periodico per il mese in cui sia preclusa la sicurezza del Veicolo oppure il costo della riparazione del danno sia ritenuta antieconomica dal Locatore stesso. La valutazione di cui sopra sarà effettuata ad insindacabile giudizio del Locatore, in merito al tramite di ripristino.

15.2 Il Cliente rimane obbligato al pagamento del canone periodico per il mese successivo al sinistro in argomento.

15.3 Il Contratto si intenderà automaticamente risolto al ricevimento, da parte del Cliente, della dichiarazione scritta del Locatore di non riparabilità del Veicolo medesimo.

16. Restituzione del Veicolo

16.1 Il Cliente si impegna, alla scadenza originaria, anticipata o prorogata del Contratto, a restituire il Veicolo rispettando le seguenti modalità:

a) la restituzione deve avvenire presso i centri indicati dal Locatore; in caso contrario il Locatore si riserva la facoltà di addebitare al Cliente i costi complessivi per il trasferimento del Veicolo oltre ad eventuali ulteriori danni derivanti da tale inadempienza;

b) il Veicolo deve essere completo di tutta la documentazione e di dotazione di bordo, come fornita dal Locatore; in mancanza, anche parziale, della medesima, il Cliente sarà tenuto al pagamento di una penale pari all'ammontare del costo sostenuto dal Locatore con un minimo di un canone mensile;

c) la restituzione deve avvenire nel normale "stato di usura", con l'escluso e appropriato utilizzo del Veicolo tale da determinare un normale "logor" dello stesso senza presentare rotture, alterazioni di parti meccaniche e/o di rozzeria dovute ad incuria, imperizia o negligenza nell'utilizzo dello stesso. Eventuali spese di ripristino del Veicolo non rientranti nel normale stato di usura e non conseguenti a sinistri regolamente e precedentemente denunciati, saranno addebitate dal Locatore al Cliente.

16.2 Lo stato del Veicolo oggetto di restituzione sarà valutato dal Locatore tramite proprio incaricato in presenza del Cliente o suo rappresentante e verrà indicato in apposito "Verbale di Ricesegna"; in caso di disaccordo le riserve dovranno essere formalizzate sul Verbale stesso. Il Verbale di Ricesegna dovrà essere debitamente sottoscritto da entrambe le parti; anche in mancanza della sottoscrizione del Cliente o suo rappresentante lo stato d'uso sarà reputato valido e probante dal Locatore a tutti gli effetti. La data e l'ora di sottoscrizione del "Verbale di Ricesegna" determineranno il trasferimento dei rischi di custodia del Veicolo dal Cliente al Locatore. Copia del "Verbale di Ricesegna" dovrà pervenire - a cura del Cliente - al Locatore entro 48 ore dalla data di restituzione del Veicolo; in caso contrario verrà considerato mancata restituzione del Veicolo a tutti gli effetti, con le conseguenze di cui all'art. 10) successivo. Dalla comunicazione della quantificazione dei danni, in presenza di contestazioni, il Cliente avrà facoltà entro 48 ore di richiedere a proprie spese l'intervento di un perito specializzato in materia. Per quanto riguarda le eventuali eccedenze chilometriche, si fa riferimento a quanto disposto all'art. 9) che precede.

16.3 Salvo diversamente previsto nel presente Accordo, non si procederà ad alcun rimborso in caso di mancata fruizione, in tutto o in parte, dei servizi connessi alla Locazione di cui al Contratto.

17. Facoltà di recesso

17.1 Il Cliente, prima che sia avvenuta la consegna del Veicolo ai sensi del precedente art. 7), avrà la facoltà di recedere dal Contratto dando un preavviso al Locatore medesimo, a mezzo comunicazione con lettera raccomandata a.r. In tal caso il Locatore avrà diritto di addebitare al Cliente un importo, a titolo di corrispettivo per il recesso, pari all'equivalente di 2 (due) canoni di locazione nel caso in cui il Veicolo non sia ancora immatricolato; in caso di avvenuta immatricolazione, di 6 (sei) canoni di locazione.

17.2 A consegna del Veicolo avvenuta e decorsi almeno 12 (dodici) mesi dall'inizio della locazione, il Cliente avrà la facoltà di chiedere al Locatore di poter recedere dal Contratto dando un preavviso al Locatore medesimo, a mezzo comunicazione con lettera raccomandata a.r., di almeno 30 gg. L'accoglimento di tale richiesta da parte del Locatore è subordinato alla restituzione del Veicolo nonché al pagamento, da parte del Cliente, dell'importo risultante dal ricalcolo dei canoni di noleggio in funzione della contrattualità secondo la seguente formula:

Penale = (IC x 0,32 x MR) / (DC - 4)

IC = Importo totale dei canoni previsti dal Contratto nonché dell'eventuale quota dei canoni anticipati, come indicato nella richiesta di locazione, incrementata dell'IVA.

MR = Numero dei mesi restanti all'effettiva scadenza contrattuale

DC = Durata contrattualmente prevista in mesi.

Il canone a scadere sarà calcolato a decorrere dal mese successivo a quello di restituzione anticipata del Veicolo, fermo l'obbligo del Cliente di addebitare al pagamento del canone di locazione relativo al mese di restituzione anticipata del Veicolo. Per la restituzione del Veicolo trova applicazione quanto disposto al precedente art. 16).

18. Mancata restituzione del Veicolo - proroga espressa

18.1 La detenzione del Veicolo, a qualsiasi causa dovuta, successiva alla scadenza della locazione può avvenire solo previa richiesta scritta di proroga da parte del Cliente al Locatore, inviata a mezzo fax o raccomandata a.r., almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza originaria del Contratto. Tale richiesta di proroga, a condizione che il Veicolo non abbia già una percorrenza superiore ai 150.000 Km, potrà considerarsi tacitamente accettata se non diversamente espresso / manifestato dal Locatore entro la data di scadenza originaria del Contratto. La proroga, alle stesse condizioni tariffarie e senza adeguamento chilometrico, formalmente o tacitamente accettata avrà durata massima di 12 (dodici) mesi a decorrere dalla scadenza originaria del Contratto stesso. In tale periodo è data facoltà al Locatore e/o al Cliente di recedere con almeno 15 (quindici) giorni di preavviso e con apposita comunicazione scritta in tal senso all'altra parte.

18.2 La mancata restituzione del Veicolo alla scadenza del Contratto non potrà in ogni caso essere considerata proroga automatica. Per ogni giorno di ritardata restituzione il Locatore avrà facoltà di richiedere al Cliente il pagamento di un indennizzo corrispondente al doppio dell'importo dell'ultimo canone di locazione, ricalcolato per il tempo intercorrente tra la scadenza del Contratto e l'effettiva restituzione del Veicolo.

18.3 Al termine di scadenza originaria o prorogata del Contratto, il Cliente dovrà restituire indogabilmente il Veicolo alle condizioni indicate all'art. 16) che precede. Le eventuali eccedenze chilometriche vengono valutate come disposto all'art. 9) precedente.

19. Canoni di locazione - interessi di mora

19.1 Il Cliente si impegna a corrispondere al Locatore il canone di locazione a l'eventuale anticipo secondo quanto indicato nella Richiesta di Locazione; i canoni di locazione saranno fatturati al Cliente in via anticipata e ciascuno dei canoni sarà dovuto con scadenza l'ultimo giorno del mese di pertinenza. Il primo canone comprenderà anche il pro-rata e scadrà l'ultimo giorno del mese successivo a quello di messa a disposizione del Veicolo. Gli eventuali addebiti extra previsti dal Contratto, ivi compresi gli importi previsti a titolo di penali e/o indennizzi contrattuali, dovranno essere pagati dal Cliente a data di consegna di documentazione fiscale o comunque entro 30 (trenta) giorni dalla data di emissione della stessa.

19.2 In caso di ritardato pagamento, il Locatore si riserva la facoltà di addebitare al Cliente, senza necessità di formale messa in mora, interessi di mora - in ragione del Tasso Unico di Riferimento B.C.E. (T.U.R.) su base annua maggiorata di 5 (cinque) punti percentuali - calcolati dalla data di scadenza pattuita a quella di effettivo pagamento. Il Locatore si riserva inoltre la facoltà di addebitare al Cliente le eventuali spese per azioni di recupero stragiudiziale, in misura non superiore ad un ammontare massimo del 20% (venti per cento) degli importi da recuperare.

19.3 Il Locatore ha, infine, la facoltà di aumentare - in caso di eccessiva inosservanza della locazione del Veicolo, intendendosi per tale un numero di sinistri passivi coperti da assicurazione superiore a 3 (tre) all'anno - l'importo della penale a carico del Cliente per ogni sinistro successivo di un importo pari a 400 €.

19.4 In caso di interruzione del Contratto a qualsiasi causa dovuta prima della sua naturale scadenza, l'eventuale anticipo pagato dal Cliente, da considerare quale somma di quota dei canoni di locazione, secondo quanto indicato nella Richiesta di Locazione, gli sarà rimborsato per i mesi non fruiti, al netto di quanto eventualmente dovuto al Locatore a termini di Contratto.

19.5 Il pagamento di ogni fattura o altro documento di addebito dovrà essere eseguito tramite addebito sul conto corrente bancario (RID).

20. Clausola risolutiva ed effetti

20.1 Il Locatore si riserva la facoltà di risolvere il Contratto nei seguenti casi: (i) sequestro giudiziale od esecuzione forzata sui beni di proprietà del Cliente; (ii) scioglimento o liquidazione dell'impresa del Cliente, a qualsiasi titolo dichiarato; (iii) dichiarazione di fallimento dell'impresa del Cliente od assoggettamento a procedure concorsuali; (iv) inadempimento alle obbligazioni di cui ai seguenti articoli; (v) (limiti e modalità di utilizzo del Veicolo); (vi) (Manutenzione, 20.2) Nel caso di cui sopra, la risoluzione del Contratto diverrà efficace, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 Cod. Civ., a seguito di comunicazione scritta del Locatore al Cliente a mezzo lettera raccomandata con a.r. con la quale venga contestata l'inadempienza e dichiarato l'intento di avvalersi della clausola risolutiva.

20.3 In tutti i casi di risoluzione indicati al precedente art. 20.1), il Locatore avrà la facoltà di richiedere al Cliente, fatto salvo il risarcimento di eventuali ulteriori danni, il pagamento, a titolo di penale, di un importo determinato con gli stessi criteri indicati all'art. 17.2) precedente e maggiorato del valore corrispondente a n. 2 (due) canoni mensili di locazione. Il Cliente dovrà altresì corrispondere al Locatore l'importo di eventuali superi chilometrici come da Art. 9) precedente, nonché il controvalore di eventuali danni rilevati al momento della restituzione del Veicolo come da Art. 16) precedente.

20.4 A seguito della risoluzione del Contratto, il Locatore avrà il diritto di rientrare in possesso del Veicolo, anche in presenza di opposizione o contestazione, giudiziale o meno, da parte del Cliente senza necessità di alcun preavviso. Nel caso di mancata o ritardata restituzione del Veicolo, il Locatore avrà la facoltà di richiedere al Cliente il pagamento di un indennizzo corrispondente al doppio dell'importo dell'ultimo canone di locazione, ricalcolato per il tempo intercorrente tra la risoluzione del Contratto e l'effettiva restituzione del Veicolo, salvo il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno. In tutti i casi di risoluzione del Contratto sopra indicati, il Cliente esonererà fin d'ora il Locatore da qualunque responsabilità per "luogo cessante" e/o "danno emergente".

21. Spese imposte e tasse

21.1 Il Locatore provvederà al pagamento, nei modi e termini di legge, della tassa di proprietà per tutta la durata della locazione del Veicolo.

21.2 Eventuali spese, imposte e tasse, presenti e future, anche a carattere straordinario, dovute per il possesso e/o la detenzione del Veicolo, verranno addebitate al Cliente, in unica soluzione al momento del loro assolvimento da parte del Locatore.

21.3 Il Locatore si riserva altresì di addebitare le seguenti spese accessorie: a) le spese di presentazione Rid (nella misura massima di € 5 per ogni presentazione); b) le spese di rilascio autorizzazione all'espatrio (nella misura massima di € 40 per singola richiesta); c) gli attestati o copie di documentazione contrattuale/comptabile (nella misura massima di € 20); d) il subentro di terzi nella Locazione e/o qualunque altra variazione delle condizioni contrattuali richiesta dal Cliente, che comporti una modifica sostanziale della Locazione stessa (nella misura massima di € 150 a richiesta).

21.4 I canoni e gli altri corrispettivi eventualmente previsti nel Contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto (IVA).

22. Cessione del Contratto

22.1 Il Locatore è autorizzato in via preventiva dal Cliente a cedere a terzi il Contratto e/o i diritti dallo stesso derivanti senza necessità di ulteriori formalità e con il solo obbligo di comunicazione al Cliente medesimo. Il consenso del Cliente alla cessione del Contratto e/o del credito si intende espresso in via anticipata con la sottoscrizione del Contratto medesimo.

22.2 Il subentro nel Contratto di terzi al posto del Cliente deve essere preventivamente autorizzato dal Locatore e formalizzato per iscritto. I costi amministrativi per la gestione del subentro saranno addebitati dal Locatore al terzo subentrante.

23. Modifiche

23.1 Qualsiasi modifica e/o variazione in deroga al presente accordo, eventuali allegati compresi, dovrà essere formulata per iscritto tra il Locatore ed il Cliente, a pena di nullità.

24. Elezione di domicilio - Foro convenzionale

24.1 Il Locatore ed il Cliente eleggono domicilio presso la sede indicata nel Contratto, impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni di detto domicilio.

24.2 Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in merito alla interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente accordo, sarà competente in via esclusiva il Foro di Torino ove il Cliente non rivesta la qualità di consumatore ai sensi di legge.

25. Validità del presente Accordo

Il presente accordo ha validità 6 (sei) mesi a decorrere dalla data della sua sottoscrizione e si rinnoverà tacitamente di semestre in semestre, salvo disdetta da comunicarsi da una parte all'altra, mediante lettera raccomandata con A.R., almeno 30 (giorni) prima della scadenza originaria o rinnovata.

Anche in caso di disdetta, i singoli Contratti rimangono in vigore alle condizioni del presente accordo fino alla loro naturale scadenza.

Il presente Accordo annulla e sostituisce ogni altro Accordo Quadro di Locazione senza conducente eventualmente in essere alla data odierna.

INFORMATIVA AI SENSI DEL CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del decreto legislativo 30 Giugno 2003 n. 196, il Cliente e gli eventuali coobbligati o garanti sono informati che:

A) i dati forniti per lo svolgimento dell'istruttoria preliminare, nonché quelli del Contratto nonché infine quelli relativi allo svolgimento del rapporto contrattuale (di seguito "Dati") vengono trattati dal Locatore per finalità di:

1) Gestione Operativa strettamente funzionali all'esecuzione del rapporto contrattuale (ad esempio, valutazione del merito creditizio, acquisizione di informazioni preliminari alla conclusione del Contratto, esecuzione di un servizio o di una o più operazioni contrattualmente convenute, gestione di sistemi di pagamento o di incasso, recupero del credito o dei beni, contenimento dei rischi ecc.);

2) Tutela del credito mediante trasmissione e comunicazione dei Dati alle banche dati (pubbliche e private) aventi per scopo la tutela del credito.

Il trattamento consiste: (i) da parte del Locatore nella comunicazione dei Dati ai Gestori pubblici e privati (società, enti, consorzi, associazioni, ecc.) di dette banche dati ai fini di cui sopra; (ii) da parte dei Gestori: nel trattamento dei Dati per l'alimentazione delle Banche dati per i fini citati e nella comunicazione dei Dati mediante accesso a tutti gli utenti delle banche dati per acquisire le informazioni ivi contenute. I citati Gestori utilizzeranno i Dati in qualità di Titolari ai sensi del D.Lgs. 196/2003, in piena autonomia, essendo estranei all'originario trattamento effettuato presso il Locatore. Un elenco dettagliato di questi Gestori è disponibile presso la sede legale del Locatore;

3) Promozionali e di Marketing aventi lo scopo di monitorare il grado di soddisfazione della Cliente la sulla qualità dei servizi resi e sull'attività svolta al fine di un migliore orientamento alle esigenze della clientela stessa, di individuare la potenziale clientela di ciascun prodotto e servizio, nonché di inoltrare - mediante lettere, telefono, invio di materiale pubblicitario, sistemi automatizzati ecc. - informative sia di carattere tecnico / generale sia di carattere commerciale / promozionale di prodotti e servizi del Gruppo Fiat, da parte del Locatore e/o da parte di altre società del Gruppo Fiat cui sono comunicati i predetti Dati a tal fine.

4) Il contenimento dei dati per tutte le finalità indicate ai punti 1), 2) e 3) che precedono è facoltativo. La mancata autorizzazione al trattamento indicato ai punti 1) e 2) che precedono comporta l'impossibilità di svolgere le attività richieste per la conclusione e l'esecuzione del Contratto. La mancata autorizzazione al trattamento indicato al punto 3) che precede non pregiudica, invece, lo svolgimento delle attività richieste per la conclusione e l'esecuzione del Contratto medesimo.

B) I Dati potranno essere comunicati dal Locatore alle società del Gruppo Fiat ed agli altri soggetti sopra indicati, si precisa che l'elenco completo di tali soggetti è a disposizione presso la sede legale del Locatore.

C) I Dati possono essere raccolti direttamente sia presso il Cliente o terzi, sia presso altre società del Gruppo Fiat, sia presso società esterne ai fini di informazioni commerciali, ricerche di mercato, offerte dirette di prodotti o servizi sia infine presso banche dati per il monitoraggio dei rischi finanziari e/o commerciali.

D) Il trattamento dei Dati avviene mediante l'utilizzo di strumenti manuali, informatici e telematici, da parte delle strutture del Locatore e/o, per incarico dello stesso, da parte delle altre società appartenenti al Gruppo Fiat nonché di terzi.

E) Titolare del trattamento è il Locatore, con sede legale in Torino C.so Agnelli, 200, nella persona del legale rappresentante pro-tempore.

F) L'art. 7 Lgs. 196/2003 conferisce all'interessato l'esercizio di specifici diritti, tra cui quelli di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali anche se non ancora registrati, la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati, la loro origine, le finalità e modalità del trattamento nonché la logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici. L'interessato può inoltre ottenere l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati come pure la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge. E' anche diritto dell'interessato di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei suoi dati personali ancorché pertinenti allo scopo della raccolta ovvero per comunicazioni commerciali, per l'invio di materiale pubblicitario o per la vendita diretta.

Ove d'accordo con quanto precede, Vi chiediamo di sottoscrivere copia del presente Accordo per Vostra accettazione e benessere.

Distinti saluti

Li, 01/10/10 Timbro e Firma del Cliente _____

Io sottoscritto, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiaro di aver preso visione e di approvare specificatamente le clausole di cui ai seguenti articoli dell' "Accordo Quadro di Locazione Autoveicoli Senza Conducente":

(4) (per esonero di responsabilità del Locatore); (5) (limiti e modalità di utilizzo del Veicolo); (7.1) (per esonero di responsabilità del Locatore); (9) (Mile chilometrico); (10.2) (per deroga all'art. 1584 cod. civ.); (11) (Veicolo sostitutivo - penale per mancato ritiro); (12) (Soccorso stradale); (13) (Riparazioni ed interventi di carrozzeria); (14.2) (per risoluzione del Contratto in caso di furto totale); (15.1) (per risoluzione del Contratto in caso di sinistro grave); (16.2) (per nomina perito in caso di contestazioni sui danni del Veicolo); (17.1) e (17.2) (per indennizzi da corrispondere in caso di recesso del Cliente); (18.1) e (18.2) (proroga espressa - penale per ritardata restituzione del Veicolo); (19.2) e (19.3) (per interessi di mora e spese recupero stragiudiziale - per aumento importo penali a carico del Cliente); (20.1) (per clausola risolutiva); (20.3) e (20.4) (per penali); (22) (per cessione del Contratto); (24.2) (per Foro competente).

Timbro e Firma del Cliente _____



Comune di Capaccio
(Provincia di Salerno)

Corso Vittorio Emanuele, 84047 Capaccio (SA)
Tel. +39 (0828) 81.21.11 Facsimile +39 (0828) 821.640

IL RESPONSABILE

DEL SETTORE FINANZIARIO

Attesta il parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria, ai sensi degli articoli 151 e 153 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267

IL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE DELLA -
SEGRETERIA DELLA GIUNTA**

Attesta che la presente determina è pervenuta in Segreteria:

il 06-10-2010

prot. 62239

IL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE
PER LA PUBBLICAZIONE**

Attesta la pubblicazione all'Albo Pretorio dal 07 OTT. 2010

IL RESPONSABILE
